**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 23 settembre – Commissione / Grecia**

**(causa C-24/10)**

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2006/46/CE — Diritto delle società — Conti annuali e conti consolidati delle società — Omessa trasposizione entro il termine impartito»

1. *Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punto 9)*

2. *Stati membri — Obblighi — Inadempimento — Giustificazione basata sull'ordinamento giuridico interno — Inammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punti 10-13 e dispositivo)*

## Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, 2006/46/CE, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 224, pag. 1).

## Dispositivo

1) Non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, 2006/46/CE, che

modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi della direttiva medesima.

2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

**Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 24 settembre 2010 – Pérez Guerra / BNP Paribas e Spagna**

**(causa C-142/10 P)**

«Impugnazione — Ricorso proposto da una persona fisica o giuridica contro un'altra persona fisica o giuridica e contro uno Stato membro — Manifesta incompetenza del Tribunale — Impugnazione manifestamente infondata»

*Procedura — Ricorso di una persona fisica o giuridica diretto a ottenere da uno Stato membro il rispetto del diritto dell'Unione — Incompetenza del giudice dell'Unione — Irricevibilità (v. punti 3-4)*

**Oggetto**

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 11 febbraio 2010, causa T-3/10, Pérez Guerra/BNP Paribas e Spagna, con cui il Tribunale ha respinto, per manifesta incompetenza, una domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della titolarità di un fondo pensione e a percepire gli importi asseritamente dovuti e tale titolo.